



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **695** del **13.08.2021**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto: Adempimenti del datore di lavoro previsti dall'art. 4 del D.L.44/2021, convertito con modificazioni in Legge 76/2021 – Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – Esito negativo dell'accertamento delle posizioni di lavoro che possono essere ricoperte dai non vaccinati – Sospensione dei non vaccinati

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F.to Il Direttore ad i. dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Rosario Magro
Per delega Dott.ssa Lucia Esposito

~~Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2020: centri di costo.....~~

~~Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie
Dott. Rosario Magro~~

Pareri ex art.3 D.L.vo n. 502/92 e succ. mod.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano Visani

F.to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

PREMESSO che l'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni in Legge 76/2021 dispone quanto segue:

“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti) obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può' essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

VISTA la nota prot. n. 17521 del 30/07/2021 con la quale la Regione Campania ha comunicato l'elenco dei Codici Fiscali dei dipendenti di questa Azienda per i quali non risulta effettuata la somministrazione del vaccino anti COVID;

CONSIDERATO che

la Direzione Sanitaria aziendale, con note protocolli vari, sta procedendo, per il tramite delle Strutture di afferenza, a convocare il personale sanitario e di interesse sanitario che risulta non vaccinato ai fini degli adempimenti di cui al succitato art. 4 del DL n. 44/2021, invitandolo a sottoporsi al vaccino anti SARS-COV 2;

con nota prot. n. 18623 del 12/08/2021 la Direzione Sanitaria ha comunicato che i lavoratori di cui all'allegato elenco (del quale si omette la pubblicazione ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali), in data 11/08/2021, hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione;

per i dipendenti in questione, come risulta dagli allegati alla citata nota prot. n. 18623/2021, il Medico vaccinatore aziendale ha attestato che “*La paziente non intende praticare vaccinazioni anti COVID 19. Allo stato non sussistono condizioni cliniche che rendono la paziente esente alla vaccinazione anti SARS-COV 2*”;

la Direzione Sanitaria ha comunicato per i dipendenti in questione che “*... la loro attività è, pertanto, istituzionalmente correlata al contatto con il paziente e non è possibile adibirli ad altra mansione che non lo preveda*”;

DATO ATTO che presso le Strutture aziendali non sussistono posizioni di lavoro attualmente disponibili in merito alle quali risulta assicurato lo svolgimento di mansioni anche inferiori che non implicano contatti interpersonali e non comportano sotto qualsiasi forma il rischio di contagio da COVID per i dipendenti in parola;

RITENUTO di

dover prendere atto dell'accertamento effettuato dalla Direzione Sanitaria aziendale risultante dagli atti di cui alla citata nota prot. n. 18623/2021;

dover prendere atto della conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio

da SARS-CoV-2 e, pertanto, dall'espletamento della prestazione lavorativa dei dipendenti di cui all'elenco allegato, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31/12/2021; qualora il dipendente risulti in congedo già autorizzato alla data del presente provvedimento, l'inizio del periodo di sospensione è procrastinato al primo giorno successivo al termine del suddetto periodo di congedo;

dover disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del DL n. 44/2021, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato per l'intero periodo di sospensione;

dover dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Azienda;

dover comunicare il presente provvedimento all'Ordine professionale e all'ASL di appartenenza dei dipendenti interessati a cura dell'UOC Gestione Risorse Umane;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget;

PROPONE

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende richiamato, l'adozione del deliberato che segue:

1. DARE ATTO che presso le Strutture aziendali non sussistono posizioni di lavoro attualmente disponibili in merito alle quali risulta assicurato lo svolgimento di mansioni anche inferiori che non implicano contatti interpersonali e non comportano sotto qualsiasi forma il rischio di contagio da COVID per i dipendenti in parola.

2. PRENDERE ATTO dell'accertamento effettuato dalla Direzione Sanitaria aziendale risultante dagli atti di cui alla citata nota prot. n. 18623/2021;

3. PRENDERE ATTO della conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e, pertanto, dall'espletamento della prestazione lavorativa dei dipendenti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e del quale viene omessa la pubblicazione in attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31/12/2021; qualora il dipendente risulti in congedo già autorizzato alla data del presente provvedimento, l'inizio del periodo di sospensione è procrastinato al primo giorno successivo al termine del suddetto periodo di congedo.

4. DISPORRE la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del DL n. 44/2021, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato per l'intero periodo di sospensione di cui al precedente punto 3.

5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Azienda.

6. Il presente provvedimento sarà comunicato all'Ordine Professionale e all'ASL di appartenenza dei dipendenti interessati a cura dell'UOC Gestione Risorse Umane.

F.to Il Direttore ad i. dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Rosario Magro
Per delega Dott.ssa Lucia Esposito

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore ad i. dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
- Preso Atto** che il Direttore dell'U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e s.m.i.;
- Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo
- Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

1. di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
2. di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
3. di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna Iervolino
Per delega Prot. 17441/2021
F.to Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Stefano Visani

Data consegna _____

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

E' stata affissa all'Albo dell'Azienda, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000,
il.....

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

E' divenuta esecutiva il 13.08.2021

F.to l Funzionario
Giacomo Iazzetta

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta